



**LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'
DELLE STUDENTESSE E DELLE ALTRE LAVORATRICI EQUIPARATE DELL'ATENEO**

CAPO I

Finalità

Le presenti Linee Guida intendono fornire indicazioni per disciplinare le condizioni di frequenza alle attività formative e di ricerca nelle quali possa essere riconosciuta l'esistenza di un rischio per la studentessa e la lavoratrice equiparata in gravidanza, ai fini della tutela della maternità.

A tal fine l'Università di Firenze richiama il dettato normativo, in particolare il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in relazione al divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino come indicato nell'allegato 3 "Lavori vietati in gravidanza".

Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida sono da intendersi

- a) studentesse: coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici, formativi, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi per la gravidanza, come indicati nel D.lgs. 151/2001;
- b) lavoratrici equiparate: secondo il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università (salva diversa determinazione convenzionalmente concordata), le titolari di contratti di ricerca, le borsiste, libere frequentatrici, le ricercatrici in visita ed i soggetti ad esse equiparati, le tirocinanti, comprese le dottorande e le specializzande, quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi specifici come indicati nel D.lgs. 151/2001 e individuati nel documento di valutazione.
- c) responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL): le persone che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- d) laboratori: i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportino l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali, asili nido e scuole dell'infanzia, reparti o ambulatori, sia ospedalieri che territoriali.



Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida trovano applicazione nei confronti delle persone di cui alle lett. a), b) indicate nel punto precedente.

L'Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi.

CAPO II

Obbligo di comunicazione

Alle persone di cui ai punti a), b) delle presenti Linee Guida nonché alle assegniste di ricerca e contrattiste di ricerca e è fatto **obbligo**, come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 7 comma 5 del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di comunicare, appena noto, al Dirigente della struttura di afferenza lo stato di gravidanza nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte della interessata può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

Lo stato di gravidanza deve essere segnalato utilizzando l'*allegato 1 "Comunicazione dello stato di gravidanza"* delle presenti Linee Guida trasmettendo contestualmente il certificato di gravidanza e sottoscrivendo l'*"informativa gravidanza studentesse e lavoratrici equiparate"*, di cui all'*allegato 2* del presente documento.

La documentazione va consegnata a:

CATEGORIA	DESTINATARI
Studentesse	Presidente della Scuola, Presidente del Corso di Studio e Direttore del Dipartimento al quale afferisce il laboratorio, Direttore SOD
Lavoratrici equiparate	Direttore del Dipartimento, RDRL interessato

CAPO III

Divieto generale di frequenza dei laboratori

In relazione a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 11 del D. Lgs 151/2001, anche in considerazione dei possibili rischi derivanti da esposizioni accidentali, dal momento della notifica dello stato di gravidanza fino al settimo mese dopo il parto, le studentesse e le altre lavoratrici equiparate non possono frequentare i laboratori come definiti nelle presenti Linee Guida. In presenza dei rischi elencati all'*allegato 4* delle presenti Linee Guida, dovranno essere individuate, laddove possibile, attività compatibili con lo stato di gravidanza.



Si fa presente inoltre, che non possono essere svolte attività in orario notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono, pertanto, obbligate a prestare lavoro notturno le studentesse/lavoratrici equiparate, madri di un figlio di età inferiore a tre anni.

Tutela al rientro del congedo per la maternità fino al settimo mese post-partum e durante l'allattamento

Fino al settimo mese post partum valgono sostanzialmente le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la studentessa/lavoratrice equiparata non potrà frequentare i laboratori, a meno della disponibilità di incarichi di ricerca o percorsi didattici alternativi.

Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

Allattamento oltre il settimo mese post-partum

Qualora la studentessa manifesti l'intenzione di allattare il bambino anche dopo i sette mesi di età, il RADRL interessato avrà la facoltà, se possibile, di consentire attività alternative senza rischi per l'allattamento (prive cioè sostanzialmente di rischi chimici, biologici etc.).

Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

Attività consentite in gravidanza e allattamento

Nel periodo della gravidanza e dell'allattamento è consentito:

1. frequentare le lezioni in aula con possibilità di alternare frequentemente le posture;
2. svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell'orario di lavoro, purché l'ambiente sia idoneo ad accogliere la gestante.

Proposta compiti compatibili con gravidanza

In casi particolari in cui sia richiesta una valutazione specifica delle attività che la studentessa/lavoratrice equiparata possa svolgere, il RADRL potrà chiedere al Medico Competente e al Servizio Prevenzione e Protezione una valutazione congiunta utilizzando l'*allegato 4 "Proposta compiti compatibili con gravidanza"*.

È fatto salvo ai Presidenti dei Corsi di studio individuare eventuali adattamenti relativamente al percorso da svolgere, sia in ambito didattico che di attività professionalizzanti.

CAPO IV

Indicazioni finali

Alla studentessa, al momento dell'iscrizione a qualsiasi attività formativa organizzata e/o gestita dall'Università di Firenze, così come alle altre lavoratrici equiparate al momento dell'inizio dell'attività, dovranno essere rese disponibili le presenti Linee Guida.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

All'atto dell'immatricolazione su SOL la studentessa prenderà in visione il modulo di avvertenze (*Allegato n. 2 Informativa gravidanza studentesse e lavoratrici equiparate*) circa il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino e delle presenti Linee Guida.